Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 dicembre 2017 *

«Ricorso di annullamento – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall'applicazione dei requisiti del diritto dell'Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l'accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe – Carenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T-849/16,

PGNiG Supply & Trading GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da M. Jeżewski, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da O. Beynet e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il polacco.

Ordinanza

Contesto normativo

1 L'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94), così recita:

«1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e

e) la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

(…)

3. L'autorità di regolamentazione [nazionale] può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.

(…)

6. Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

(…)

8. Non appena riceve una domanda di deroga, l'autorità di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L'autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:

a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità nazionale di regolamentazione concede o rifiuta la deroga, con un'indicazione del paragrafo 1 che comprenda il punto o i punti pertinenti di detto paragrafo su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

b) l'analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale in seguito alla concessione della deroga;

c) le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell'infrastruttura del gas per cui è concessa la deroga;

d) nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate, e

e) il contributo dell'infrastruttura alla diversificazione dell'approvvigionamento di gas.

9. Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell'autorità di regolamentazione.

(…)

L'autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.

(…)».

2 L'articolo 28a, paragrafo 1, del Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) (legge tedesca sull'approvvigionamento di energia elettrica e di gas), del 7 luglio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 1970, 3621; in prosieguo: l'«EnWG»), nella sua versione applicabile ai fatti del caso di specie, consente alla Bundesnetzagentur (BNetzA, agenzia federale per le reti, Germania), segnatamente, di esonerare dall'applicazione delle disposizioni sull'accesso dei terzi gli interconnettori fra la Repubblica federale di Germania e altri Stati. I requisiti di applicazione dell'articolo 28a dell'EnWG corrispondono, in sostanza, a quelli di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73.

Fatti

3 Con la decisione C(2009) 4694, del 12 giugno 2009, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla BNetzA, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), di modificare la propria decisione del 25 febbraio 2009 che ha esonerato la capacità di trasporto del progetto di gasdotto

Ostseepipelin-Anbindungsleitung (in prosieguo: l'«OPAL»), consistente nella sezione interrata, ad est, del gasdotto Nord Stream 1, il cui punto di entrata si trova nei pressi della città di Lubmin, vicino Greifswald, in Germania, e il cui punto di uscita si trova nella località di Brandov, nella Repubblica ceca, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi di cui all'articolo 18 di detta direttiva e delle norme tariffarie previste dal suo articolo 25, paragrafi da 2 a 4.

4 La decisione C(2009) 4694 fissava le seguenti condizioni:

«a) Fatta salva la previsione di cui alla lettera b), un'impresa in posizione dominante su uno o più dei principali mercati di gas naturale che coprono a monte o a valle la Repubblica ceca non è autorizzata a riservare in un anno oltre il 50% della capacità di trasporto del gasdotto OPAL al confine ceco. Le riserve relative ad imprese appartenenti allo stesso gruppo, come la Gazprom e la Wingas, saranno esaminate congiuntamente. Le riserve relative ad imprese in posizione dominante/gruppi di imprese in posizione dominante che abbiano concluso accordi sostanziali a lungo termine di fornitura di gas saranno esaminate in forma aggregata (…)

b) Il limite del 50% della capacità può essere superato qualora l'impresa in questione ceda al mercato un volume pari a 3 miliardi di m^3 di gas sul gasdotto OPAL, seguendo una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria ("programma di cessione di gas"). La società che gestisce il gasdotto o l'impresa tenuta a realizzare il programma deve garantire la disponibilità delle corrispondenti capacità di trasporto e la libera scelta del punto di uscita ("programma di cessione di capacità"). La forma dei programmi di "cessione di gas" e di "cessione di capacità" è soggetta all'approvazione della BNetzA».

5 Il 7 luglio 2009 la BNetzA ha modificato la propria decisione del 25 febbraio 2009 adeguandola alle condizioni di cui sopra previste dalla decisione C(2009) 4694. L'esenzione dall'applicazione dei requisiti è stata concessa dalla BNetzA per un periodo di 22 anni.

6 Il gasdotto OPAL è entrato in servizio il 13 luglio 2011 e ha una capacità annuale di circa 36,5 miliardi di m^3. In forza della decisione C(2009) 4694 e della decisione della BNetzA del 25 febbraio 2009, come modificata dalla decisione di quest'ultima del 7 luglio 2009, le capacità del gasdotto OPAL sono state interamente esonerate dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso regolamentato dei terzi e delle norme tariffarie sulla base della direttiva 2003/55.

7 Nell'attuale configurazione tecnica, il gas naturale può essere fornito nel punto di entrata del gasdotto nei pressi di Greifswald solo attraverso il gasdotto Nord Stream 1, utilizzato dal gruppo Gazprom per trasportare gas proveniente da giacimenti russi. Dal momento che la Gazprom non ha implementato il programma di cessione di gas di cui alla decisione C(2009) 4694, il 50% non riservato della capacità di tale gasdotto non è mai stato utilizzato, cosicché solo il 50% della capacità di trasporto del gasdotto OPAL sembra a priori essere stato utilizzato.

8 Il 13 maggio 2016 la BNetzA ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73, la propria intenzione, a seguito di una domanda presentata dalla Opal Gastransport GmbH & Co. KG (società che gestisce il gasdotto OPAL; in prosieguo: la «OGT»), dalla OAO Gazprom e dalla Gazprom Eksport LLC, di modificare alcune disposizioni dell'esenzione concessa nel 2009 relativa al tratto del gasdotto OPAL gestito dalla OGT.

9 Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha adottato, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73, la decisione C(2016) 6950 final, relativa alla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, accordate in forza della direttiva 2003/55, dall'applicazione dei requisiti relativi all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe (in prosieguo: la «decisione impugnata»), indirizzata alla BNetzA. Il procedimento previsto all'articolo 36 della direttiva 2009/73 corrisponde a quello di cui all'articolo 22 della direttiva 2003/55, il quale ha costituito la base giuridica della decisione C(2009) 4694, emendata dalla decisione impugnata.

10 Nella decisione impugnata, la Commissione ha mantenuto l'esenzione dall'applicazione dei requisiti di accesso dei terzi concessa al gasdotto OPAL per il tratto compreso tra il punto di entrata situato nei pressi di Greifswald e il punto di uscita situato a Brandov fino ad un massimo del 50% delle capacità, che essa aveva già approvato nella sua decisione C(2009) 4694. Per contro, il residuo 50% della capacità relativa a tale tratto – inutilizzato fino a quel momento a causa della mancata attuazione del programma di cessione di gas da parte della Gazprom – è stato rilasciato, vale a dire assoggettato ai requisiti di accesso dei terzi. Tale rilascio deve avvenire sotto forma di una ripartizione delle capacità di trasporto, che il gestore del gasdotto è tenuto ad allocare nell'ambito di un'asta trasparente e non discriminatoria.

11 Dal momento che tale messa a disposizione non discriminatoria e trasparente delle capacità di trasporto così rilasciate può anche comportare, di fatto, un utilizzo delle stesse da parte della Gazprom Eksport, la Commissione, al fine di garantire che i terzi possano effettivamente avere accesso alle capacità «rilasciate», ha innalzato il tetto proposto dalla BNetzA relativo alle capacità di interconnessione di tipo FZK (*feste frei zuordenbare Kapazitäten*, capacità chiuse liberamente attribuibili) al punto di uscita del gasdotto. Pertanto, il gestore del gasdotto OPAL sarà tenuto a mettere a disposizione di utenti diversi dalla società in posizione dominante sul mercato ceco del gas naturale, nell'ambito di un'asta, una capacità di interconnessione FZK di un volume iniziale di 3,2 milioni di kWh. Se tuttavia risulta, durante l'asta annuale, che la domanda di capacità di tipo FZK al punto di uscita di Brandov è superiore al 90% delle capacità offerte, l'OGT è tenuta ad aumentare di 1,6 milioni di kWh la quantità di capacità FZK disponibili in occasione dell'asta annuale successiva. Le capacità di FZK disponibili possono raggiungere, nel termine stabilito, un volume di 6,4 milioni di kWh.

12 Inoltre, in considerazione del carattere ascendente delle aste e al fine di evitare qualsiasi corsa al rialzo da parte dell'ente in posizione dominante sul mercato ceco, la Commissione ha introdotto una condizione aggiuntiva in base alla quale un siffatto ente può presentare la propria offerta, nell'ambito dell'asta di capacità FZK, soltanto al prezzo base delle capacità, comportando in tal modo che il prezzo offerto non possa superare il prezzo di base medio della tariffa regolamentata sulla rete di trasporto della zona commerciale di Gaspool in Germania verso la Repubblica ceca per prodotti simili nell'arco dello stesso anno.

13 Il 28 novembre 2016 la BNetzA ha modificato l'esenzione concessa al gestore del gasdotto OPAL con la sua decisione del 25 febbraio 2009, in conformità con la decisione impugnata, concludendo con la OGT un contratto di diritto pubblico, equivalente, secondo il diritto tedesco, a una decisione amministrativa.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2016, la PGNiG Supply & Trading GmbH, ricorrente, ha proposto il ricorso in esame.

15 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori, la quale è stata respinta con ordinanza del 21 luglio 2017, PGNiG Supply & Trading/Commissione (T-849/16 R, EU:T:2017:544). Le spese sono state riservate.

16 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 19 gennaio, il 16 febbraio, nonché il 1º, il 9 e il 22 marzo 2017, la Repubblica federale di Germania, il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo, l'OGT e la Gazprom Eksport hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

17 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2017, la Naftogaz Ukrainy SA ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

18 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2017, la ricorrente ha depositato una memoria contenente un'«integrazione» dell'atto introduttivo, con la quale essa deduceva nuovi motivi a sostegno del ricorso.

19 Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale l'8 maggio 2017, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità della memoria integrativa del 13 marzo 2017.

20 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2017, la Commissione ha proposto un'eccezione di irricevibilità del ricorso.

21 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2017, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all'eccezione di irricevibilità.

22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;

– condannare la ricorrente alle spese.

23 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere l'eccezione d'irricevibilità;

– in subordine, rinviare al merito la questione della ricevibilità del ricorso;

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

In diritto

24 Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità o sull'incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

25 A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione fa valere che la ricorrente non è legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. A suo avviso, la decisione impugnata non è un atto regolamentare e non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente. Inoltre, la Commissione dubita dell'interesse ad agire della ricorrente.

26 La decisione impugnata è indirizzata alla BNetzA, in conformità all'articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73. La ricorrente, una società operante nei settori dell'importazione e dell'esportazione, dello stoccaggio, della vendita e della distribuzione di gas e di combustibili liquidi, non ne è pertanto la destinataria, e la sua legittimazione a proporre un ricorso può fondarsi unicamente sulla seconda o sulla terza parte dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

27 Ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di questo stesso articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

28 Nella specie, poiché la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata, la sua legittimazione ad agire potrebbe essere fondata unicamente sulla seconda o sulla terza parte dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Verrà pertanto esaminato in ordine successivo, nel prosieguo, se la decisione impugnata riguarda direttamente la ricorrente, se la riguarda individualmente, e se si tratta di un atto regolamentare.

Sull'incidenza diretta della ricorrente da parte della decisione impugnata

29 La Commissione fa valere che la decisione impugnata non riguarda direttamente la ricorrente, segnatamente in quanto essa non esplica effetti diretti sulla sua situazione giuridica.

30 La ricorrente sostiene che l'incidenza diretta della decisione impugnata sulla sua situazione giuridica consiste, segnatamente, nell'ostacolare il suo accesso alle aste relative alle capacità del gasdotto OPAL. Essa sottolinea che tanto la Commissione quanto le autorità tedesche sostengono che la decisione impugnata avrà effetti positivi per la stessa, e ne desume che essa sarà in egual misura direttamente interessata dai suoi effetti negativi. Inoltre, la ricorrente ritiene che, in quanto concorrente delle società del gruppo Gazprom, la cui incidenza diretta da parte della decisione impugnata è pacifica, essa debba essere parimenti considerata direttamente interessata, tramite un'applicazione analogica della giurisprudenza in materia di aiuti di Stato.

31 Secondo una giurisprudenza costante, la condizione dell'incidenza diretta esige che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e che essa non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa incriminata senza intervento di altre norme intermedie. Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto dell'Unione sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo sia fuori dubbio (v. sentenza del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione, C-386/96 P, EU:C:1998:193, punti 43 e 44 e la giurisprudenza ivi citata).

32 Orbene, la seconda di queste due condizioni, relativa all'assenza di potere discrezionale lasciato ai destinatari, non è soddisfatta nella specie. Infatti, la decisione dell'autorità nazionale che attua la decisione impugnata non era automatica. L'articolo 36 della direttiva 2009/73 non obbligava la BNetzA ad una siffatta attuazione, in quanto essa era libera di rinunciare alla sua proposta di modifica delle condizioni di sfruttamento del gasdotto OPAL. Inoltre, tale possibilità, per la BNetzA, di non dare seguito alla decisione impugnata, non era, nella specie, puramente teorica. Occorre ricordare, a tal riguardo, da un lato, che, nella decisione impugnata, la Commissione ha munito la sua approvazione della misura proposta dalla BNetzA di condizioni aggiuntive, eccedenti quelle proposte dalla BNetzA (v. punti 11 e 12 supra). Anche se quest'ultima non poteva dunque decidere di modificare le condizioni di sfruttamento del gasdotto OPAL senza tenere conto di dette condizioni aggiuntive, la stessa, nell'ambito del potere discrezionale conferitole dall'articolo 28a dell'EnWG, poteva rivalutare l'opportunità dell'adozione della misura alla luce di tali condizioni e, se del caso, rinunciare alla misura proposta. Dall'altro, il procedimento a livello nazionale è stato avviato da una domanda presentata dalla OGT, gestore del gasdotto OPAL (v. punto 8 supra). In tali circostanze, l'OGT aveva la possibilità di ritirare la sua domanda e, in tal modo, impedire l'attuazione della decisione impugnata, ancorché tramite una decisione o un contratto, se reputava inadeguate o inopportune le condizioni aggiuntive imposte dalla Commissione.

33 Di conseguenza, la decisione impugnata non può riguardare direttamente la ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 31 supra.

34 Occorre aggiungere, a tal riguardo, che, anche ammesso che si possa ritenere che la situazione giuridica della ricorrente abbia subito un pregiudizio, quest'ultimo sarebbe riconducibile alle misure nazionali adottate dalla BNetzA, le quali devono, se del caso, essere contestate da quest'ultima dinanzi al

giudice nazionale eccependo l'illegittimità della decisione impugnata al fine di ottenere un rinvio pregiudiziale alle condizioni di cui all'articolo 267 TFUE (v., in tal senso, ordinanza dell'8 aprile 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione, C-503/07 P, EU:C:2008:207, punto 78).

Sull'incidenza individuale della ricorrente da parte della decisione impugnata

35 La Commissione fa valere che la decisione impugnata non riguarda individualmente la ricorrente.

36 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata la riguarda individualmente, alla luce delle sue particolari qualità e alle circostanze specifiche che consentono di distinguerla in modo analogo al destinatario di detta decisione. A tal riguardo, essa fa valere, in primo luogo, la natura del mercato dell'esportazione di gas verso la Polonia, nonché del mercato del trasporto di gas; in secondo luogo, il danno che essa subirebbe a seguito della decisione impugnata e, in terzo luogo, l'indebolimento della sua posizione concorrenziale nei confronti del gruppo Gazprom.

37 Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una siffatta decisione (v. sentenza del 13 marzo 2008, Commissione/Infront WM, C-125/06 P, EU:C:2008:159, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).

38 Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l'atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, siffatti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici (v. sentenza del 13 marzo 2008, Commissione/Infront WM, C-125/06 P, EU:C:2008:159, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata).

39 A tal riguardo, occorre rilevare che la decisione impugnata riguarda le condizioni alle quali la OGT, quale gestore del gasdotto OPAL, debba mettere a disposizione di terzi il gas al punto di uscita del gasdotto OPAL nel territorio ceco, a Brandov. La ricorrente, da parte sua, opera nel settore della commercializzazione e del trasporto di gas naturale nel mercato tedesco e in quello dell'esportazione di gas verso la Polonia. Non può certamente escludersi che la modifica delle condizioni di sfruttamento del gasdotto OPAL possa avere ripercussioni economiche su tali attività della ricorrente, segnatamente a seguito di un aumento dei flussi di gas trasportati da tale gasdotto.

40 In relazione a siffatto aspetto, in primo luogo, la ricorrente teme un aumento considerevole delle capacità di trasporto per il gruppo Gazprom, nonché una diminuzione dello sfruttamento delle capacità di trasporto del gasdotto Yamal-Europe, il quale convoglia il gas dalla Russia verso la Polonia attraverso la Bielorussia, a partire dal 2020, ovvero la sua disattivazione totale dopo il 2022, circostanza che rafforzerebbe la posizione dominante del gruppo Gazprom e, pertanto, indebolirebbe la propria posizione sul mercato. In secondo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata genererebbe un aumento improvviso delle tariffe del trasporto di gas proveniente dal mercato tedesco verso la Polonia, a seguito del calo del trasporto di gas attraverso il gasdotto Yamal-Europe; ciò limiterebbe le sue possibilità di concludere contratti di esportazione di gas dalla Germania verso la Polonia. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata riduce la sua competitività, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio del gas in Germania, nei confronti delle imprese appartenenti al gruppo Gazprom. In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata, attraverso l'aumento dello sfruttamento regolamentato del gasdotto OPAL, comporterebbe la restrizione, ovvero la soppressione, dell'accesso al gasdotto OPAL per gli operatori del mercato all'ingrosso non facenti parte del gruppo Gazprom, fra cui essa stessa.

41 Tuttavia, da un lato, tale asserito danno resta per lo più speculativo e dipende, in ogni caso, da numerosi fattori futuri e incerti. In tal senso, il verificarsi delle conseguenze che possono derivare da un'eventuale futura riduzione dello sfruttamento delle capacità di trasporto del gasdotto Yamal-Europe a partire dal 2020, ovvero la sua disattivazione totale a partire dal 2022, dipende dalla questione se il contratto di fornitura che lega la società madre della ricorrente alla Gazprom verrà rinnovato o meno. Anche a voler assimilare la ricorrente alla sua società madre, il principale distributore di gas polacco Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ai fini della valutazione delle conseguenze della decisione impugnata, la risposta a tale questione dipende, segnatamente, dalla futura politica commerciale del gruppo Gazprom, dalla futura posizione concorrenziale della società madre della ricorrente e dall'evoluzione generale futura dei mercati del gas. Attualmente, essa non può pertanto essere seriamente prevista.

42 Dall'altro, la ricorrente non ha dimostrato che l'asserito danno avrebbe una qualità che la caratterizzerebbe rispetto a tutti gli altri attori economici operanti nei settori del commercio, del trasporto, dell'importazione e dell'esportazione di gas in Germania o in Polonia e, per questo motivo, la distinguerebbe in modo analogo al destinatario della decisione impugnata. In tal senso, ammesso che la decisione impugnata sia idonea a ridurre la competitività della ricorrente nei confronti delle imprese appartenenti al gruppo Gazprom, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio del gas in Germania, tale fenomeno dovrebbe interessare la totalità degli attori economici operanti in tale settore, e non soltanto la ricorrente. Infine, per quanto riguarda l'asserito danno risultante dal fatto che, a seguito della decisione impugnata, l'accesso dei concorrenti del gruppo Gazprom al gasdotto OPAL sarebbe limitato ovvero soppresso, a parte il fatto che un siffatto danno interesserebbe parimenti gli altri attori economici operanti nel settore, si deve rilevare che tale affermazione è carente in fatto.

43 In particolare, non è esatta l'affermazione della ricorrente secondo la quale, «a causa dell'introduzione [da parte della decisione impugnata] di un'esenzione supplementare dall'applicazione del [principio dell'accesso dei terzi] a favore del gasdotto OPAL, la situazione giuridica della ricorrente sar[ebbe] modificata, cosicché quest'ultima non godr[ebbe] di un libero accesso a tale gasdotto, contrariamente ai principi del mercato interno del gas definiti dalla direttiva 2009/73». Infatti, è nella vigenza del regime iniziale di esenzione, approvato dalla decisione C(2009) 4694 (v. punti 3 e 4 supra), che la ricorrente non godeva di un accesso libero al gasdotto OPAL, in quanto detto regime escludeva la totalità delle capacità di trasporto di tale gasdotto, fra Greifswald e Brandov, dall'applicazione dei requisiti di accesso dei terzi. Per contro, la decisione impugnata prevede di assoggettare all'accesso dei terzi il 50% delle capacità su detto tratto, attraverso una vendita all'asta trasparente e non discriminatoria (v. punto 10 supra), cosicché altre imprese, fra cui la ricorrente, avranno la possibilità di acquistare capacità. Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la decisione impugnata non introduce pertanto un'esenzione supplementare, bensì, al contrario, abolisce in parte l'esenzione esistente.

44 Inoltre, non si può ritenere che la ricorrente faccia parte di un gruppo di soggetti individuati o individuabili al momento dell'adozione della decisione impugnata, in base a criteri tipici dei membri del gruppo, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38 supra. Infatti, il fatto di appartenere all'asserita cerchia chiusa degli attori del mercato del commercio e del trasporto di gas in Germania, invocato dalla ricorrente, non può distinguere quest'ultima con riferimento alle condizioni di sfruttamento del gasdotto OPAL, il quale trasporta il gas attraverso la Germania verso la Repubblica ceca, come fissate dalla decisione impugnata. Ad abundantiam, si deve rilevare, al pari della Commissione, che la ricorrente non ha indicato né l'identità e neppure il numero dei membri che, a suo avviso, fanno parte di tale gruppo.

45 Nella misura in cui la ricorrente trae un argomento dal suo coinvolgimento nel procedimento dinanzi alla BNetzA, è sufficiente osservare che il fatto che la ricorrente abbia indirizzato delle lettere alla la BNetzA nel contesto del procedimento a livello nazionale che ha preceduto la notifica del 13 maggio 2016 non è sufficiente per ritenere che la ricorrente sia stata coinvolta nel procedimento che ha preceduto l'adozione della decisione impugnata svoltosi a livello dell'Unione.

46 Di conseguenza, si deve constatare che la decisione impugnata non riguarda individualmente la ricorrente.

Sulla qualità di atto regolamentare della decisione impugnata

47 La Commissione fa valere che la decisione impugnata, in quanto atto di portata individuale, non è un atto regolamentare, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE.

48 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata produce effetti nei confronti di una categoria di soggetti definiti unicamente in funzione della natura delle attività da essi esercitate. Pertanto, in assenza di qualsivoglia individualizzazione nei confronti di un'ampia categoria di operatori del mercato del gas, tale decisione avrebbe una portata generale ed astratta.

49 Secondo la giurisprudenza, per stabilire la portata di un atto, si deve esaminare se l'atto di cui trattasi riguardi individualmente dei soggetti determinati. A tal riguardo, il giudice dell'Unione non può arrestarsi alla denominazione ufficiale dell'atto, bensì deve tener conto in primo luogo del suo oggetto e del suo contenuto (sentenza del 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, 16/62 e 17/62, EU:C:1962:47, pag. 893). Quindi, una decisione avente come destinatario uno Stato membro riveste una portata generale se si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto [v., per quanto riguarda il regime della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), ordinanza dell'8 aprile 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione, C-503/07 P, EU:C:2008:207, punto 71].

50 Nella specie, come discende dall'articolo 1 della decisione impugnata, quest'ultima si limita ad approvare, fatti salvi taluni emendamenti, la modifica della decisione di esenzione del 25 febbraio 2009, proposta dalla BNetzA il 13 maggio 2016. A sua volta, tale modifica della decisione di esenzione iniziale, intervenuta il 28 novembre 2016 (v. punto 13 supra), mira a modificare, attraverso determinate condizioni, l'esenzione, di cui beneficia il gasdotto OPAL, dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2009/73. Di conseguenza, la decisione impugnata riguarda unicamente una fattispecie individuale e definita, ossia le condizioni di sfruttamento di una parte della capacità del gasdotto OPAL da parte della OGT. In particolare, le eventuali conseguenze economiche che tale decisione potrebbe avere per operatori del settore del trasporto e del commercio di gas diversi dalla OGT non costituiscono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 49 supra.

51 La ricorrente fa valere, inoltre, che la decisione impugnata è, «per sua natura, simile alla decisione in materia di aiuti [di Stato]» e che il Tribunale ha ritenuto che «la decisione in materia di aiuti [di Stato] rivestisse una portata generale», pur avendo un solo destinatario.

52 Per respingere tale affermazione, e senza che occorra pronunciarsi sull'asserita somiglianza, per la loro natura, della decisione impugnata ad una decisione in materia di aiuti di Stato, è sufficiente rilevare che, nella giurisprudenza invocata dalla ricorrente, il Tribunale non ha constatato, in maniera generale, che le decisioni in materia di aiuti rivestivano portata generale. Al contrario, facendo riferimento ad una giurisprudenza costante, esso ha subordinato una siffatta constatazione al fatto che una simile decisione si applicasse a situazioni determinate oggettivamente e comportasse effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza del 15 settembre 2016, Ferracci/Commissione, T-219/13, EU:T:2016:485, punto 52). Orbene, come è stato illustrato al punto 50 supra, ciò non avviene nel caso di specie.

53 Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la decisione impugnata non può essere un atto di portata generale e, pertanto, non è un atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

54 Inoltre, si deve ricordare che la nozione di «atti regolamentari che [riguardano direttamente qualsiasi persona fisica o giuridica] e che non comportano alcuna misura d'esecuzione», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE, deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo di detta disposizione consistente, come emerge dalla sua genesi, nell'evitare che un singolo la cui situazione giuridica è tuttavia direttamente modificata da un atto sia privato di una tutela giurisdizionale effettiva rispetto a tale atto. Orbene, alla luce di tale obiettivo, emerge che la terza parte dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, è destinata a essere applicata soltanto quando l'atto contestato modifica di per sé, ossia indipendentemente da qualsiasi misura d'esecuzione, la situazione giuridica della parte ricorrente. Di conseguenza, quando ciò non avviene, tale constatazione è sufficiente per concludere nel senso dell'inapplicabilità della terza parte dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e ciò senza che sia necessario, in tal caso, verificare se tale atto comporti misure d'esecuzione nei confronti della parte ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2015, Federcoopesca e a./Commissione, T-312/14, EU:T:2015:472, punti da 27 a 43).

55 Orbene, nella specie, l'eventuale violazione dei diritti della ricorrente invocata da quest'ultima sarebbe la conseguenza della misura di esecuzione costituita dal contratto fra la BNetzA e la OGT quale gestore del gasdotto OPAL.

56 Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza menzionata al punto 54 supra, la terza parte dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, è inapplicabile.

57 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità della memoria integrativa depositata dalla ricorrente il 13 marzo 2017.

Sulle istanze di intervento

58 A norma dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l'intervento è accessorio alla causa principale e rimane privo di oggetto, in particolare, quando il ricorso è dichiarato irricevibile.

59 Di conseguenza, non occorre più statuire sulle istanze di intervento della Repubblica federale di Germania, del Parlamento, del Consiglio, della Naftogaz Ukrainy, della OGT e della Gazprom Eksport.

Sulle spese

60 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

61 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha concluso per la sua condanna alle spese, essa va condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione, comprese le spese sostenute nell'ambito del procedimento sommario.

62 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano le proprie spese. Di conseguenza, la Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

63 Inoltre, ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se la causa principale si conclude prima della decisione sull'istanza di intervento, le spese dell'istante e delle parti principali relative all'istanza di intervento sono compensate.

64 Nella specie, le spese della ricorrente, della Commissione, della Repubblica federale di Germania, del Parlamento, del Consiglio, della Naftogaz Ukrainy, della OGT e della Gazprom Eksport relative all'istanza di intervento saranno pertanto compensate.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) Non occorre più statuire sulle istanze di intervento.

3) La PGNiG Supply & Trading GmbH sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.

4) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.

5) La PGNiG Supply & Trading, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Naftogaz Ukrainy SA, la OPAL Gastransport GmbH & Co. KG e la Gazprom Eksport LLC sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Lussemburgo, 14 dicembre 2017

Il cancelliere
E. Coulon

Il presidente
I. Pelikánová